

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L'ANNO 2021 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO.

1. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ'

Il contributo regionale di solidarietà di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale 16/2016, è una misura di sostegno economico a carattere temporaneo, volto a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici-SAP in comprovate difficoltà economiche. È disciplinato del Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n. 11.

2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ

Nuclei familiari, in comprovate difficoltà economiche assegnatari di alloggi dei servizi abitativi pubblici a canone sociale, appartenenti alle aree della Protezione, dell'Accesso e della Permanenza di cui all'art 31 della legge regionale 27/2009.

3. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Possono presentare domanda per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà i nuclei familiari dei servizi abitativi pubblici, di cui al punto 2, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere inclusi per l'anno 2021 nell'area di Protezione, Accesso o Permanenza, ai sensi dell'articolo 31, comma 4 della L.R. 27/2009;
- essersi trovati al 31/12/2021, per un peggioramento della situazione economica del proprio nucleo familiare, nell'impossibilità effettiva a sostenere il costo della locazione sociale, dato dalla somma delle spese per il canone di locazione e delle spese per i servizi comuni;
- avere alla data di pubblicazione del presente avviso una permanenza minima nell'alloggio sociale, con riferimento alla data di stipula del contratto di locazione, non inferiore a 24 mesi;
- avere un ISEE in corso di validità non superiore a € 9.360,00
- non essere destinatari di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) dell'art. 25 del regolamento regionale n.4/2017 o una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 4 del medesimo articolo;
- avere una soglia patrimoniale, desunta dalla certificazione ISEE/DSU in corso di validità, corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'art 7, comma 1, lettera c) punti 1) e 2) del regolamento regionale n. 4/2017.

Gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici di cui al punto 2, in possesso dei suddetti requisiti devono, altresì:

- mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe utenza;
- partecipare ai programmi definiti con i servizi sociali comunali;

4. ENTITA' E FINALITA' DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'

Il contributo regionale di solidarietà per i nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica, è pari ad un importo massimo di € 2.700,00 destinato alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso dell'anno 2021, nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale.

Non potranno essere ammessi al contributo gli inquilini che hanno beneficiato per l'anno 2021 di un credito da contributo di solidarietà 2018/2019/2020 uguale o superiore all'entità dell'addebito del canone annuale e delle spese dell'anno 2021.

5. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà, gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3) potranno presentare richiesta di contributo secondo la modulistica di cui all'Allegato A), nel periodo dal 29/11/2021 al 10/12/2021.

La domanda di accesso al contributo regionale di solidarietà, può essere presentata:

- preferibilmente direttamente presso l'Ufficio Casa del Comune di Pioltello in via Carlo Cattaneo 1 previo appuntamento da fissare telefonando da lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 12:30 al numero 0292366103;
- inviata attraverso e-mail proveniente dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al richiedente e indirizzata alla casella di posta elettronica certificata (PEC) protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it;

6. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'ente proprietario nomina un responsabile del procedimento per l'assegnazione e la gestione del contributo di solidarietà regionale che verrà supportato dal Nucleo di Valutazione, nominato ai sensi dell'art. 7 del R.R. n. 11/2019. Il nucleo di valutazione:

- a) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, sulla base dei costi della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 3, comma 3 R.R. n. 11 del 10.10.2019;
- b) verifica, per i nuclei assegnatari in comprovate difficoltà economiche, il possesso dei requisiti di accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 6 R.R. n. 11 del 10.10.2019;
- c) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei di cui alla lettera b), sulla base dell'entità dei servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 5, comma 3 R.R. n. 11 del 10.10.2019;
- d) predispose l'elenco dei nuclei beneficiari in condizioni di indigenza e l'elenco dei potenziali beneficiari in comprovate difficoltà economiche;
- e) trasmette al responsabile del procedimento una relazione tecnica sulle attività di cui alle lettere a), b) e c), contenente gli elenchi di cui alla lettera d).

Il responsabile del procedimento, sulla base della relazione tecnica trasmessa dal nucleo di valutazione:

- a) assegna annualmente il contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari in condizioni di indigenza;

- b) approva annualmente la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà economiche secondo l'ordine di ISEE crescente ed assegna il contributo regionale di solidarietà, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

7. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Sono motivi di non ammissibilità delle domande:

- inoltrate da inquilino di alloggio dei Servizi Abitativi Sociali (alloggi a canone moderato, alloggi con contratto stipulato ai sensi della Legge 431/98, alloggi in concessione a fini di protezione sociale);
- redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti; c) non debitamente firmate ;
- prive in tutto o anche in parte della documentazione richiesta;
- che non hanno adempiuto all'obbligo dell'aggiornamento dell'ultima anagrafe utenza.

8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo assegnato sarà liquidato e contabilizzato a copertura delle bollette emesse per la fatturazione degli addebiti a carico dell'inquilino beneficiario.

9. CONTROLLI

L'Ente proprietario Comune di Pioltello erogatore del contributo può svolgere controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

Qualora a seguito del controllo risultasse che il contributo regionale è stato indebitamente riconosciuto, l'Ente proprietario Comune di Pioltello procede alla revoca immediata e al recupero dello stesso.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La responsabile del procedimento è Rosella Barneschi, Dirigente del Settore alla Persona e alla Comunità, del Comune di Pioltello, via C. Cattaneo, 1 - Pioltello (Mi) - tel. 02-92366.1.

11. MODALITÀ DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso e per la verifica del possesso dei requisiti, gli interessati devono rivolgersi a: Ufficio Casa, via Carlo Cattaneo 1 o telefonando da lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 12:30 al numero 0292366103, anche in caso di necessità di un appuntamento.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si invita alla specifica informativa.

13. ALLEGATI

Costituiscono allegati al presente avviso:

1. Schema di domanda per il contributo regionale di solidarietà;
 2. Informativa per il trattamento dei dati personali
- reperibili sul sito comunale: www.comune.piolto.mi.it